SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 127° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 maggio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 13 marzo 1986, n. 63, non convertito in legge per decorrenza del termine

Il decreto-legge 13 marzo 1986, n. 63, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1986.

86A3530

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1057.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 15, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

sociologia dei Paesi in via di sviluppo;
diritto commerciale internazionale;
sociologia dei servizi sociali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1986
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 241

86G0405

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1058.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 43, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

filologia francese;
linguistica romanza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1986
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 243

86G0406

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1059**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 15, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

diritto e legislazione urbanistica ed edilizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1986
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 244

86G0407

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1060**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 97, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

neurologia pediatrica;
bioacustica;
tossicologia industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1986
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 245

86G0408

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1986, n. **156.**

Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Ritenuto peraltro necessario — anche al fine di un coordinamento con l'art. 1 — integrare l'art. 4 del testo sottoposto all'esame del Consiglio di Stato con la espressa esplicitazione, tra gli utenti inclusi nella categoria *B*, dei privati cittadini, inclusione che non altera la sostanza della previsione normativa, ma la completa sotto il profilo dell'elencazione dei singoli utenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati possono essere ammessi ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

2. I collegamenti degli organi costituzionali, giurisdizionali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono effettuati gratuitamente e su semplice richiesta.

Art. 2.

1. L'utenza del servizio è concessa dal Ministro dei trasporti su istanza della parte interessata.

Art. 3.

1. Il Ministro dei trasporti, o, su delega del Ministro, il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, provvede alla concessione di cui al precedente articolo mediante la stipulazione di apposita convenzione con il richiedente.

Art. 4.

1. L'utenza del servizio è concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilità di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categoria:

categoria *A:* aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed enti parastatali, università ed istituti pubblici di istruzione e di ricerca;

categoria *B:* fabbriche costruttrici di veicoli o motori e loro associazioni, associazioni di rivenditori di veicoli o motori, privati cittadini.

Art. 5.

1. Oltre alle cause di cessazione dell'utenza previste nella convenzione stipulata con l'utente, il Ministro dei trasporti può sempre revocare, totalmente o parzialmente, la concessione per ragioni di interesse pubblico.

Art. 6.

1. La convenzione ha la durata di un anno.

2. In mancanza di disdetta da parte del Ministero dei trasporti, o da parte dell'utente, da darsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà tacitamente rinnovata.

3. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.

Art. 7.

1. L'utente potrà collegarsi all'elaboratore elettronico del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a mezzo di un terminale e di una stampante tecnicamente compatibili con la rete.

2. Il giudizio di compatibilità è di esclusiva competenza della direzione del centro.

3. Le spese di acquisto o locazione del terminale e della stampante nonché quelle di collegamento del terminale con il concentratore e della utilizzazione delle linee di telecomunicazioni sono integralmente a carico dell'utente.

4. I dati richiesti potranno essere acquisiti anche mediante altri supporti meccanografici forniti dall'utente.

Art. 8.

1. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca.

2. Le informazioni saranno fornite limitatamente agli schemi meccanografici in uso presso il centro elaborazione dati della motorizzazione civile.

3. La possibilità di fornire informazioni con stati di aggregazione diversi da quelli disponibili sarà valutata di volta in volta dal Ministro dei trasporti.

4. In ogni caso il costo delle procedure necessarie, di cui il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, acquisisce la piena ed esclusiva proprietà, sarà integralmente a carico dell'utente.

Art. 9.

1. Le informazioni non possono essere oggetto di alienazione o di cessione, neppure a titolo gratuito.

2. La riproduzione di documenti desunti dagli archivi elettronici in testi e riviste deve contenere l'indicazione chiara della provenienza dal centro elaborazione dati della motorizzazione civile.

3. La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione.

Art. 10.

1. Nella convenzione è inserita apposita clausola con cui il Ministero dei trasporti è esonerato da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, ed in particolare per i danni derivanti da eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti nei propri archivi, nonché per le eventuali sospensioni del servizio.

Art. 11.

1. L'utente è tenuto a corrispondere un canone annuo che, per ogni singola categoria di cui al precedente art. 4 del presente regolamento, è così determinato:

lire un milione cinquecentomila, se appartiene alla categoria *A;*

lire due milioni cinquecentomila, se appartiene alla categoria *B.*

2. Il canone dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione e anticipatamente, e comunque prima dall'inizio del servizio, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato.

3. A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione l'utente deve prestare, con le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, una cauzione di importo corrispondente a quello del canone annuo.

4. Nella convenzione verranno determinate le modalità dell'accesso agli archivi ed il tipo delle informazioni da fornire.

5. In ogni caso nei confronti degli utenti privati le informazioni concernenti i dati sulle immatricolazioni di veicoli saranno depurate dei dati anagrafici degli intestatari.

6. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà provvedere con decreto all'eventuale revisione delle misure del canone di cui al comma 1 del presente articolo e stipulare convenzioni particolari con singole categorie di utenti diverse da quelle previste nell'art. 4 del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 26

86G0439

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1986, n. 157.

Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con la quale sono state trasferite al predetto Dicastero le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti del C.O.N.I.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, recante norme di attuazione della predetta legge 16 febbraio 1942, n. 426;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;

Ritenuta la necessità di modificare ed integrare le vigenti norme di attuazione, sulla base della più recente legislazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;

Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

ORDINAMENTO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Art. 1.

Scopi del Comitato

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), ha sede in Roma, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Esso persegue le finalità previste dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.).

Art. 2.

Organi

1. Sono organi del Comitato olimpico nazionale italiano:

a) il consiglio nazionale;

b) la giunta esecutiva;

c) il presidente;

d) il segretario generale;

e) il collegio dei revisori dei conti.

2. Le federazioni sportive nazionali sono organi del Comitato relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza.

3. L'organizzazione periferica del C.O.N.I. è costituita:

a) dai delegati regionali, che coordinano in sede regionale le attività dei comitati provinciali;

b) dai comitati provinciali;

c) dai fiduciari locali.

Art. 3.

Requisiti per rivestire cariche

1. Le persone che rivestono cariche in seno agli organi del Comitato olimpico nazionale italiano devono avere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) non avere riportato condanne per delitto doloso;

c) non essere stati assoggettati, da parte del Comitato olimpico nazionale italiano o di una federazione sportiva nazionale, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno.

Art. 4.

Composizione del consiglio nazionale

1. Il consiglio nazionale è composto dal presidente del Comitato, che lo presiede, e dai presidenti delle federazioni sportive nazionali. Vi esercita le funzioni di segretario il segretario generale del Comitato.

2. Il consiglio dura in carica quattro anni.

3. Partecipano alle adunanze con diritto di voto, ai sensi dell'art. 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di questo Comitato.

4. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto al voto, un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo e, ove siano invitati, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione ed uno del Ministero della difesa.

Art. 5.

Compiti del consiglio nazionale

1. Il consiglio nazionale

a) designa il presidente;

b) elegge nel suo seno due vice presidenti;

c) elegge i sei membri della giunta esecutiva;

d) nomina il segretario generale;

e) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'ente e quelli per la diffusione dell'idea olimpica, anche in attuazione delle direttive del C.I.O.;

f) delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi dell'ente ed approva la relazione della giunta esecutiva sulla gestione dell'ente;

g) delibera sull'ordinamento dei servizi, la consistenza degli organici e il regolamento organico del personale sulla base della normativa recata dalla legge 20 marzo 1975, n. 70;

h) delibera, ai sensi delle presenti norme, sulla costituzione di nuove federazioni sportive nazionali;

i) approva, ove non sia diversamente disposto dalla legge, gli statuti delle federazioni sportive e stabilisce i criteri fondamentali ai quali il presidente deve attenersi per l'approvazione dei regolamenti interni delle federazioni stesse, previsti dall'art. 5, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1942, n. 426;

l) delibera sulle proposte di nomina, da parte degli organi competenti, dei commissari straordinari alle federazioni sportive nazionali per accertate gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo degli organi federali;

m) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;

n) riconosce, salvo delega alle federazioni sportive nazionali. le società sportive nonché, salvo delega alla giunta esecutiva, gli enti di promozione sportiva e le associazioni benemerite;

o) stabilisce i principi, i criteri e le modalità per i controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle gestioni delle società sportive di cui all'art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91;

p) delibera su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal presidente o dalla giunta e di cui sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da almeno dieci membri.

2. Le deliberazioni di cui alle lettere *f)* e *g)* devono essere trasmesse al Ministero del turismo e dello spettacolo ed a quello del tesoro ai fini di quanto disposto al successivo art. 12.

Art. 6.

Convocazione e deliberazione del consiglio nazionale

1. Il consiglio nazionale è convocato dal presidente in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'esame dei bilanci preventivo e consuntivo ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente stesso o la giunta esecutiva lo ritengano necessario, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del consiglio nazionale aventi diritto a voto, entro quaranta giorni dalla richiesta stessa.

2. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i componenti del consiglio nazionale, ed è comunicato ai componenti del collegio dei revisori ed al Ministero del turismo e dello spettacolo. Nel caso di convocazione straordinaria, su richiesta di un terzo dei membri, l'ordine del giorno deve specificare le proposte contenute nella richiesta.

3. Salvo che non sia diversamente disposto, per la validità delle riunioni del consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto a voto.

4. Le proposte di deliberazione sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza con diritto a voto.

Art. 7.

Composizione della giunta esecutiva

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente del Comitato che la presiede, dai due vice presidenti, dai sei membri eletti dal consiglio nazionale e dal segretario generale che vi esplica le funzioni di segretario.

2. Partecipano, inoltre, con diritto di voto, alla giunta esecutiva, ai sensi dell'art. 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di detto Comitato.

3. La giunta dura in carica quattro anni.

Art. 8.

Requisiti di partecipazione alla giunta

1. Possono essere eletti componenti della giunta esecutiva coloro che siano stati, per almeno un biennio, membri elettivi dell'organo direttivo di una federazione sportiva o, per almeno sei anni consecutivi, delegati regionali o componenti dei comitati provinciali del C.O.N.I.

Art. 9.

Compiti delle giunta

1. La giunta esecutiva:

a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente secondo le direttive del consiglio nazionale;

b) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c) esercita il potere di controllo sui servizi ed uffici dell'ente e su tutte le federazioni sportive nazionali;

d) approva i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi deliberati dalle federazioni sportive nazionali, da redigersi secondo uno schema-tipo;

e) esamina gli statuti ed i regolamenti interni delle federazioni sportive nazionali e li propone, rispettivamente, all'approvazione del consiglio nazionale e del presidente;

f) propone al consiglio nazionale il regolamento organico del personale, la consistenza dell'organico e l'ordinamento dei servizi;

g) dispone ispezioni sulla gestione amministrativa e contabile e sull'attività tecnica delle federazioni sportive nazionali;

h) formula le proposte sulla costituzione delle nuove federazioni sportive nazionali;

i) nomina, su proposta del segretario generale, uno o più vice segretari generali, preposti a determinati settori dell'organizzazione;

l) nomina i delegati regionali;

m) nomina i presidenti ed i componenti dei comitati provinciali;

n) nomina commissioni o gruppi di studio su materie attinenti lo sport e l'attività del C.O.N.I. e delle federazioni, determinando anche la misura dei compensi sulla base delle disposizioni che dovranno essere inserite nel regolamento sull'ordinamento dei servizi di cui all'art. 5, lettera *g)*;

o) adotta le deliberazioni di urgenza in sostituzione del consiglio nazionale e le sottopone alla sua ratifica nella prima riunione;

p) si pronuncia sui ricorsi di cui all'art. 10, ultimo comma, e all'art. 12, ultimo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso;

q) delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio dell'ente, nonché su tutte le materie non espressamente riservate al consiglio nazionale e al presidente;

r) autorizza la nomina dei fiduciari locali;

s) quanto agli atti di cui alla lettera *a)* del presente articolo, stabilisce i limiti di valore dei provvedimenti adottabili in via d'urgenza dal presidente dell'ente anche ai sensi dell'art. 16.

Art. 10.

Convocazione e deliberazione della giunta

1. La giunta esecutiva è convocata dal presidente, di norma una volta al mese ed ogni altra volta che lo stesso presidente lo ravvisi necessario, ovvero quando almeno quattro membri ne facciano richiesta.

2. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto a voto.

3. Le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti con diritto a voto.

Art. 11.

Rinnovazione delle cariche

1. La giunta esecutiva, entro tre mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici, convoca il consiglio nazionale affinché questo provveda, nel periodo previsto dall'art. 14, alla designazione del presidente e alla rinnovazione delle cariche di vice presidente, di componente la giunta medesima ed alla nomina del segretario generale.

2. La giunta esecutiva, in caso di dimissioni del presidente convoca, entro sessanta giorni, il consiglio nazionale per la designazione del nuovo presidente.

3. Il presidente o, in mancanza, il componente più anziano convoca, entro sessanta giorni, il consiglio nazionale per l'elezione della nuova giunta esecutiva nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti.

4. Qualora nel corso del quadriennio un componente della giunta esecutiva venga, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, a cessare dalla carica, il consiglio nazionale nella sua prima riunione provvede alla sua sostituzione.

5. Il nuovo eletto esplica le proprie funzioni sino ala rinnovazione generale delle cariche.

Art. 12.

Controllo sulle deliberazioni

1. I verbali delle riunioni del consiglio nazionale e della giunta esecutiva, sottoscritti dal presidente e dal segretario generale, debbono essere approvati nella prima riunione successiva.

2. Le deliberazioni del consiglio nazionale concernenti il regolamento organico del personale, la consistenza dell'organico e l'ordinamento dei servizi sono approvate secondo le modalità stabilite dall'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

3. Le deliberazioni del consiglio nazionale concernenti i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono sottoposte all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. Con il conto consuntivo è trasmessa al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sull'attività svolta e sull'andamento della gestione da allegare al bilancio annuale del Ministero del turismo e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 luglio 1959, n. 617.

5. Devono essere trasmesse al Ministero del turismo e dello spettacolo e, salvo che per motivi di urgenza siano dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso dalla metà più uno dei componenti, divengono esecutive, se nel termine di venti giorni dal ricevimento non ne sia pronunciato dal Ministero l'annullamento per vizi di legittimità le deliberazioni concernenti:

a) i regolamenti interni;

b) gli impegni pluriennali di spesa il cui importo superi complessivamente lire 1.000 milioni e gli impegni annuali superiori a lire 500 milioni;

c) le collaborazioni e gli incarichi professionali, esclusi quelli attinenti alla ricerca scientifica, alle prestazioni tecnico-sportive per i centri di addestramento e i giochi della gioventù, alle pubblicazioni di carattere tecnico e sportivo, ai corsi e convegni;

d) i compensi per la partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro;

e) l'indizione di concorsi per l'assunzione di personale;

f) la nomina di commissioni o gruppi di studio su materie attinenti lo sport e l'attività del C.O.N.I. e delle federazioni.

Art. 13.

Controllo sugli organi e amministrazione straordinaria

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo può disporre lo scioglimento della giunta esecutiva e la revoca del presidente per persistente inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento, per gravi irregolarità amministrative e per omissione nell'esercizio delle loro funzioni, oltre che per accertate gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente.

2. In tali casi è nominato un commissario straordinario, fino alla ricostituzione degli organi di cui al comma 1 da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.

Art. 14.

Il presidente

1. Il presidente è nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su designazione del consiglio nazionale formulata entro sei mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici.

Art. 15.

Requisiti per la nomina

1. Non può essere nominato alla carica di presidente chi non sia stato almeno per un biennio presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale, oppure componente della giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano.

2. La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali.

Art. 16.

Compiti del presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali; convoca e presiede il consiglio nazionale e la giunta esecutiva e ne attua le deliberazioni; approva, previo parere della giunta esecutiva ed in armonia con i criteri fondamentali stabiliti dal consiglio nazionale. i regolamenti interni delle federazioni sportive nazionali e vigila sulla regolarità delle elezioni dei rispettivi presidenti; adotta, nei casi di assoluta necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza propria della giunta esecutiva nella materia indicata alla lettera *a)* dell'art. 9, nei limiti di valore fissato a norma della lettera *s)* del medesimo articolo, nonché nelle materie indicate alle lettere *c), g), l), m), q)* ed *r)* dell'art. 9, e li sottopone alla ratifica della giunta stessa nella prima riunione successiva. I provvedimenti non presentati per la ratifica nel termine indicato perdono di diritto ogni effetto, ferma la responsabilità personale del presidente.

2. Il presidente espleta inoltre i compiti previsti dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni spettantigli in base alle presenti norme.

3. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.

Art. 17.

Indennità del presidente

1. Al presidente spetta una indennità di carica e una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'ente, previsti per legge o regolamento, da determinare secondo le modalità dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Art. 18.

Il segretario generale

1. Il segretario generale è nominato dal consiglio nazionale su designazione della giunta esecutiva, che dovrà previamente accertare il possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali da parte del designato; dura in carica per il periodo stabilito dagli articoli 7 e 11 del presente decreto ed il relativo trattamento giuridico ed economico è regolato ai sensi degli articoli 5 e 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. Potranno essere designati alla carica di segretario generale coloro che per l'attività svolta diano le più ampie garanzie di specifica competenza e capacità professionale nel campo dello sport, in armonia con le norme e gli indirizzi del C.I.O.

Art. 19.

Compiti del segretario generale

1. Il segretario generale è a capo dei servizi e degli uffici; cura la regolare tenuta dei verbali delle riunioni del consiglio nazionale e della giunta esecutiva, della quale è anche segretario, e collabora col presidente all'attuazione delle rispettive deliberazioni; formula proposte alla giunta esecutiva su provvedimenti di competenza della stessa; espleta i compiti previsti dall'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Art. 20.

Composizione del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è costituito da tre membri effettivi e due supplenti designati come segue:

a) due revisori effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e un revisore supplente designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

b) un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministro del tesoro, fra funzionari del Ministero appartenenti ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

2. Il collegio dei revisori, per le funzioni di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è integrato da altri due membri designati uno dal Ministro del tesoro fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e l'altro dal Ministro delle finanze.

3. Ai componenti del collegio dei revisori spetta una indennità di carica da determinare dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 21.
Compiti del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori:

a) effettua il riscontro della gestione dell'ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi;

d) effettua verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;

e) esercita, nella composizione integrata ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, il controllo sulle gestioni relative alle attività di gioco;

f) redige la relazione da presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, al Ministero del turismo e dello spettacolo sulla gestione contabile del comitato.

2. I revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del consiglio nazionale ed a quelle della giunta esecutiva.

3. Le delibere adottate dal consiglio e dalla giunta devono, comunque, essere trasmesse al colleggio dei revisori.

Art. 22.
Compensi componenti organi collegiali

1. Ai vice-presidenti ed ai componenti degli organi collegiali spetta una indennità di carica ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'ente, previsti per legge o regolamenti, da determinare ai sensi dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 23.
Delegati regionali

1. In ogni regione un delegato del Comitato olimpico nazionale italiano coordina e disciplina, secondo le direttive formulate dagli organi centrali del C.O.N.I., le attività esercitate dai comitati provinciali.

2. Esso sovrintende, quale delegato del C.O.N.I. e nell'ambito degli indirizzi da questo formulati, alla realizzazione di iniziative tese alla promozione e alla diffusione dello sport.

3. Il delegato regionale ha altresì funzioni di consultazione e di collegamento fra tutti gli organismi periferici del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali.

Art. 24.
Comitati provinciali

1. In ogni provincia è istituito un comitato provinciale con il compito di coordinare e disciplinare le attività sportive che si esercitano nell'ambito della provincia, nonché di coordinare le iniziative delle rappresentanze provinciali delle federazioni sportive nazionali per promuovere e sostenere l attività sportiva, in base agli indirizzi emanati dal C.O.N.I.

2. Il comitato provinciale è composto dal presidente, che lo presiede, dai presidenti dei comitati provinciali e dai delegati provinciali delle federazioni sportive nazionali.

3. Nell'ambito del comitato provinciale la giunta provinciale è composta dal presidente del comitato, che la presiede, da tre membri eletti dal comitato provinciale, nonché dal rappresentante del C.O.N.I. per gli impianti sportivi.

Art. 25.
Fiduciari locali

1. Su preventiva autorizzazione della giunta esecutiva del C.O.N.I., possono essere nominati dal presidente del comitato provinciale, sentito il comitato stesso, fiduciari locali con il compito di mantenere i rapporti a livello locale con le società sportive e di collaborare con le stesse e con gli organismi sportivi provinciali, nonché di assicurare i rapporti con l'amministrazione comunale e gli organi del decentramento amministrativo.

Art. 26.
Funzionamento delle strutture dell'organizzazione periferica

1. Le norme relative al funzionamento delle strutture della organizzazione periferica, ivi comprese quelle concernenti la durata degli incarichi, l'elettorato e le modalità delle elezioni, i requisiti e le eventuali incompatibilità, oltre quanto previsto dal presente regolamento, sono stabilite dal consiglio nazionale del C.O.N.I.

2. Tutti gli incarichi relativi all'organizzazione periferica sono onorifici.

Titolo II

FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Art. 27.
Le federazioni sportive

1. Le federazioni sportive nazionali sono le seguenti:

1) Aeroclub d'Italia;
2) Automobile club d'Italia;
3) Federazione italiana di atletica leggera;
4) Federazione italiana baseball e softball;
5) Unione bocciofila italiana;
6) Federazione italiana della caccia;
7) Federazione italiana giuoco calcio;
8) Federazione italiana canottaggio;
9) Federazione ciclistica italiana;
10) Federazione italiana cronometristi;
11) Federazione ginnastica d'Italia;
12) Federazione italiana golf;
13) Federazione italiana gioco handball;
14) Federazione italiana hockey e pattinaggio;
15) Federazione italiana hockey su prato;
16) Federazione italiana lotta, pesistica e judo;
17) Federazione medico sportiva italiana;
18) Federazione motociclistica italiana;
19) Federazione italiana motonautica;
20) Federazione italiana nuoto;
21) Federazione italiana pallacanestro;
22) Federazione italiana pallavolo;
23) Federazione italiana pentathlon moderno;
24) Federazione italiana pesca sportiva e attività subacque;

25) Federazione pugilistica italiana;
26) Federazione italiana rugby;
27) Federazione italiana scherma;
28) Federazione italiana sci nautico;
29) Federazione italiana sport equestri;
30) Federazione italiana sport del ghiaccio;
31) Federazione italiana sport invernali;
32) Federazione italiana tennis;
33) Federazione italiana tennis-tavolo;
34) Federazione italiana tiro con l'arco;
35) Unione italiana tiro a segno;
36) Federazione italiana tiro a volo;
37) Federazione italiana vela.

Art. 28.

Sede delle federazioni

1. Le federazioni sportive nazionali hanno sede in Roma.

2. Il consiglio nazionale, su proposta della giunta esecutiva, può autorizzare, temporaneamente, una sede diversa.

Art. 29.

Ordinamento delle federazioni

1. Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. In armonia con l'art. 14, secondo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, lo statuto deve contenere le norme generali attinenti all'ordinamento della federazione, alla quale è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I. I regolamenti contengono le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della federazione ed all'esercizio dello sport o dell'attività sportiva da essa controllata.

3. Gli statuti delle federazioni e le loro modifiche sono deliberati dalle assemblee e sono approvati, previo esame della giunta esecutiva del C.O.N.I., dal consiglio nazionale del C.O.N.I.

4. I regolamenti delle federazioni sono deliberati dal consiglio federale e sono approvati, previa pronuncia della giunta esecutiva del C.O.N.I. in armonia con i criteri fondamentali stabiliti dal consiglio nazionale del C.O.N.I., dal presidente del C.O.N.I. La predetta approvazione si intende avvenuta trascorsi novanta giorni dal deposito dei regolamenti presso la segreteria generale del C.O.N.I.

5. Dell'organo interno di controllo della federazione, composto, ove non diversamente disposto dalla legge, da cinque membri effettivi e tre supplenti, due membri effettivi ed un membro supplente sono designati dalla giunta esecutiva del C.O.N.I. I membri dell'organo interno di controllo assistono alle riunioni degli organi deliberanti della federazione.

6. L'esercizio finanziario delle federazioni ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria delle federazioni si svolge in base al bilancio annuale di previsione e nel rispetto delle direttive emanate dal C.O.N.I. per la classificazione delle entrate e delle spese in bilancio e per i fondamentali adempimenti gestori, ivi compreso lo schema tipo di bilancio.

7. Il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo sono deliberati dal competente organo della federazione ed approvati dalla giunta esecutiva del C.O.N.I.

8. Le federazioni devono trasmettere al C.O.N.I. annualmente, entro il termine stabilito dalla giunta esecutiva, il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo successivo, alla chiusura dell'esercizio finanziario, il conto consuntivo.

9. Il bilancio di previsione deve essere corredato, oltre che dalla relazione dell'organo di controllo, da apposita relazione del presidente federale, nella quale devono essere altresì indicati la consistenza e lo stato del personale con rapporto di diritto privato ai sensi dell'art. 14, quarto comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91.

10. Il conto consuntivo, oltre che dalla relazione dell'organo interno di controllo contenente fra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché valutazioni in ordine alla regolarità della gestione, deve essere corredato da una relazione illustrativa del presidente federale riguardante l'attività svolta e l'andamento della gestione, i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio, nonché la consistenza, lo stato e la spesa relativi al personale eventualmente assunto con rapporto di diritto privato ai sensi dell'art. 14, quarto comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91.

11. Le federazioni sportive nazionali possono riconoscere, per delega del consiglio nazionale del C.O.N.I., le società sportive ad esse affiliate.

12. Il segretario della federazione esercita, nell'ambito della stessa, le funzioni dirigenziali previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 30.

Costituzione di nuove federazioni sportive

1. Può essere disposta, con deliberazione del consiglio nazionale da adottarsi con l'intervento di due terzi dei membri aventi diritto a voto, la costituzione di nuove federazioni sportive nazionali per sport non compresi nell'elenco di cui al precedente art. 27 o per attività sportive non ancora inquadrate, secondo quanto previsto dal Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) in ordine alla composizione dei comitati nazionali olimpici.

2. Per uno stesso sport può essere costituita una sola federazione.

Art. 31.
Esclusione delle federazioni sportive

1. Con le stesse modalità di cui all'art. 30, il consiglio nazionale può deliberare la perdita della qualità di organo delle federazioni sportive che non siano ricomprese fra quelle indicate nel precedente art. 27.

Titolo III

LE SOCIETÀ SPORTIVE

Art. 32.
Riconoscimento delle società sportive

1. Le società, le associazioni e gli enti sportivi non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano o, per delega, dalle federazioni sportive nazionali. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole specialità dello sport praticato.

2. Le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale, che svolgano attività di diffusione e promozione, e le associazioni nazionali, che svolgano attività a vocazione sportiva di notevole rilievo, possono essere riconosciute dal consiglio nazionale del C.O.N.I. o, per delega, dalla giunta esecutiva, rispettivamente, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite.

Art. 33.
Ordinamento delle società sportive

1. Le società, le associazioni e gli enti sportivi sono retti da uno statuto che deve essere approvato dall'organo che procede al riconoscimento, ai sensi del precedente art. 32.

2. Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche allo statuto, nonché i regolamenti interni.

Art. 34.
Attività delle società sportive

1. Le società, le associazioni e gli enti sportivi sono soggetti all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro attività secondo le norme e le consuetudini sportive.

Titolo IV

GLI ATLETI E GLI UFFICIALI DI GARA

Art. 35.
Gli atleti

1. Gli atleti sono inquadrati presso le società, associazioni ed enti sportivi riconosciuti.

2. L'atleta partecipa alle gare autorizzate sotto l'osservanza dei principi, dei regolamenti, degli usi e della lealtà sportiva.

3. L'atleta non professionista deve praticare lo sport in conformità alle regole del C.I.O. e della competente federazione internazionale.

4. L'attività dell'atleta professionista è disciplinata da norme regolamentari particolari emanate dalla federazione competente e secondo i principi dettati dalla rispettiva federazione internazionale.

Art. 36.
Gli ufficiali di gara

1. Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.

2. Gli ufficiali di gara possono essere riuniti in gruppi dalla competente federazione sportiva.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 24

NOTE

Note alle premesse:

— La legge n. 70/1975 reca disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

— La legge n. 91/1981 reca norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.

Nota all'art. 1:

Per l'argomento della legge n. 426/1942, vedi nelle premesse.

Note all'art. 5:

— Per l'argomento della legge n. 70/1975, vedi nelle note alle premesse.

— Il testo vigente dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 426/1942 (per l'argomento della legge vedi nelle premesse) è il seguente:

«Le Federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 91/1981 (per l'argomento della legge vedi nelle note alle premesse) così dispone:

«Art. 12. *(Norme sul controllo e sulla responsabilità delle federazioni sportive nazionali).* — Le società sportive di cui alla presente legge sono sottoposte all'approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, per delega del C.O.N.I. e secondo modalità approvate dal C.O.N.I.

Tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate.

Nel caso di società affiliata a più federazioni sportive nazionali, l'approvazione ed i controlli sono effettuati dalla federazione competente per l'attività cui la deliberazione si riferisce.

In caso di mancata approvazione è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del C.O.N.I., che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso».

Nota all'art. 9:

L'ultimo comma dell'art. 10 della legge n. 91/1981 (per l'argomento della legge vedi nelle note alle premesse) così dispone:

«Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del C.O.N.I., che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso». Per il testo dell'ultimo comma dell'art. 12 della citata legge vedi nelle note all'art. 5.

Note all'art. 12:

— Il testo degli articoli 29 e 30 della legge n. 70/1975 (per l'argomento della legge vedi nelle note alle premesse) è il seguente:

«Art. 29. *(Controllo sulle delibere degli enti).* — Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.

Per le delibere di cui al primo comma dell'art. 25 è richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.

Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.

Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici.

Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporne lo scioglimento.

«Art. 30. *(Controllo sui bilanci di previsione).* — Gli enti disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni anno a compilare un bilancio di previsione ed un conto consuntivo, secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Con lo stesso decreto sono approvate norme di amministrazioni e contabilità degli enti pubblici.

Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione ciascun ente provvede alla trasmissione al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro del bilancio di previsione con allegata la pianta organica vigente comprendente la consistenza numerica del personale di ciascuna qualifica.

Restano ferme le norme in vigore sull'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti da parte dei Ministeri vigilanti.

Ogni anno entro il 31 del mese di luglio, ciascun Ministero trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

Tutti gli enti disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259».

— L'art. 4 della legge n. 617/1959 (Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo) così dispone:

«Art. 4. — Allo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo da presentarsi al Parlamento saranno allegati la relazione annuale degli organi amministrativi del C.O.N.I. sull'attività svolta e sull'andamento della gestione, il bilancio dell'Istituto per il credito sportivo con un elenco dei mutui concessi nell'anno, nonché una relazione annuale del consiglio di amministrazione dell'E.N.I.T. sull'attività svolta e sull'andamento della gestione».

Nota all'art. 17:

L'art. 11 della legge n. 14/1978 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici) prevede quanto segue:

«Le indennità di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti ed istituti di cui all'art. 1 sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione. Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 18:

Gli articoli 5 e 20 della legge n. 70/1975 (per l'argomento della legge vedi nelle note alle premesse) così dispongono:

«Art. 5. *(Assunzioni).* — Le assunzioni del personale dipendente dagli enti pubblici hanno luogo mediante pubblici concorsi, alla posizione iniziale di ciascuna qualifica di cui ai primi tre commi dello art. 16.

Il numero dei posti da mettere a concorso viene determinato annualmente dai singoli enti, nell'ambito dei posti vacanti, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Si applicano le norme di legge vigenti nella amministrazione dello Stato sui requisiti di assunzione, sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze.

I concorsi consistono in una valutazione comparativa, espressa con una graduatoria della preparazione dimostrata dai candidati, i quali superino le prove scritte, orali e pratiche indicate dal bando di concorso e sostenute immediatamente o al termine di apposito corso di formazione professionale cui sono ammessi coloro i quali, in possesso dei necessari titoli e requisiti, abbiano superato prove attitudinali per l'accertamento della loro idoneità.

Per le qualifiche previste alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 16, l'espletamento dei concorsi richiede il superamento di prove prevalentemente pratiche.

I regolamenti degli enti specificano le norme sulla composizione e la nomina delle commissioni di esame e dei docenti dei corsi, sui criteri per l'ammissione ai medesimi, sulla formazione e utilizzazione delle graduatorie, sul periodo e la nomina in prova e su quella definitiva.

Il direttore generale, purché in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, è assunto anche tra i funzionari dell'ente con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile».

Art. 20. *(Direttore generale).* — Con decreto del presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, sentite le federazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sarà stabilito il trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati dalla presente legge secondo tre livelli retributivi determinati in relazione all'importanza degli enti stessi e corrispondenti al trattamento economico onnicomprensivo spettante rispettivamente al dirigente generale *B*, al dirigente generale *C* e al dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importanza degli enti sarà desunta dal concorso dei seguenti elementi:

a) dimensione dell'organizzazione territoriale considerata unitariamente negli uffici periferici o negli enti federati, dalla natura dei compiti istituzionali svolti, nonché dal numero degli assistiti, nel caso degli enti di assistenza;

b) numero dei dipendenti stabilmente e organicamente preposti ai servizi d'istituto;

c) volume delle entrate e delle uscite finanziarie di carattere ordinario.

I direttori generali, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario ordinario, senza diritto al compenso per lavoro straordinario.

Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di cui al primo comma è emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa».

Nota all'art. 20:

Il testo dell'art. 8 della legge n. 1379/1951 (Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi promonistici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496) è il seguente:

«Art. 20. — Le gestioni delle attività di giuoco, riservate al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ed all'U.N.I.R.E., ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono sottoposte al controllo dei collegi sindacali dei rispettivi enti. A tal uopo, la composizione dei collegi medesimi sarà integrata con la nomina di due altri membri designati uno dal Ministro per il tesoro e l'altro dal Ministro per le finanze, aventi il compito specifico, coordinato con quello dei collegi e secondo le direttive dei rispettivi presidenti, della revisione delle gestioni relative alle attività di giuoco.

I due componenti suddetti dovranno riferire periodicamente sulle gestioni controllate ai rispettivi Ministri.

In allegato rispettivamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed a quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sarà ogni anno presentato al Parlamento una particolareggiata relazione degli organi di amministrazione del C.O.N.I. e dell'U.N.I.R.E., sulla attività svolta e sull'andamento delle rispettive gestioni».

Nota all'art. 21:

Per il testo dell'art. 8 della legge n. 1379/1951, vedi nella nota precedente.

Nota all'art. 22:

Il testo dell'art. 32 della legge n. 70/1975 (per l'argomento della legge vedi nelle note alle premesse) è il seguente:

«Art. 32. *(Disposizioni sui membri dei consigli di amministrazione).* — I membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge durano in carica per il tempo previsto nelle leggi istitutive, nei regolamenti o negli statuti e possono essere confermati una sola volta.

I membri dei consigli di amministrazione possono essere revocati con le stesse modalità previste per la loro nomina.

Le indennità di carica previste per gli amministratori sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro che esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dei consigli di amministrazione non possono far parte a nessun titolo, i magistrati ordinari e quelli amministrativi e contabili».

Nota all'art. 29, comma 2:

Il secondo comma dell'art. 14, della legge n. 91/1981 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), prevede che alle federazioni sportive venga riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.

Nota all'art. 29, commi 9 e 10:

Si trascrive il quarto comma dell'art. 14 della legge n. 91/1981 (il secondo comma dello stesso articolo è riportato nella nota precedente):

«Per le attività di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale, assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa graverà sul bilancio delle federazioni sportive nazionali».

Nota all'art. 29, comma 12:

Per l'argomento della legge n. 70/1975 vedi nelle note alle premesse.

86G0379

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 aprile 1986.

Determinazione del tasso annuo di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni, concernente la costituzione di un «Fondo di rotazione per la ricerca applicata».

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni, che prevede agli articoli 4, 5 e 6 la costituzione di un «Fondo di rotazione per la ricerca applicata» da destinare, tra l'altro, per l'esecuzione di progetti di ricerca;

Viste le direttive sulla gestione del Fondo per la ricerca applicata, emanate dal CIPI nella seduta del 22 dicembre 1982, le quali al punto 3.2.2 prevedono che le operazioni di credito agevolato a valere su detto fondo sono concesse al tasso stabilito dal Ministro del tesoro;

Visto il proprio decreto n. 730329/37pg dell'11 febbraio 1983 (registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1983, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 267, con il quale il tasso annuo di interesse da applicare sui finanziamenti di cui all'art. 4 della citata legge n. 1089 è stato determinato nella misura del 7,30%;

Considerato che, in relazione alle mutate condizioni intervenute sui mercati monetario e finanziario, occorre procedere alla rideterminazione del tasso di interesse da applicare sui finanziamenti predetti;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso di interesse agevolato annuo, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive integrazioni è determinato nella misura del 5,50% annuo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1986
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 163

86A3625

DECRETO 3 maggio 1986.

Modificazioni al decreto ministeriale 9 agosto 1985 e al decreto ministeriale 23 dicembre 1977, concernenti la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione con pagamento differito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 27 maggio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica finanziaria in campo internazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 18 e 24 della legge predetta concernenti l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nel settore del credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi d'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 227, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979, recante la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1979, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto 2 dicembre 1978;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1980, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980, concernente la determinazione delle modalità di rimborso agli istituti ed aziende di credito dell'onere assicurativo per rischio di cambio, relativo ad operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1980, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1980, contenente modificazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1981, concernente la determinazione del tasso base per operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta a tassi variabili all'interno;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 353, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, contenente integrazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 16 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1981, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, contenente modificazioni al decreto ministeriale del 23 dicembre 1977 per le operazioni di credito all'esportazione all'interno della Comunità economica europea;

Visto il proprio decreto 20 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1981, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 6 novembre 1981, concernente le modalità di intervento del Mediocredito centrale per operazioni di credito all'esportazione finanziate con provvista effettuata all'estero e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1981, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 296, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981, concernente le condizioni e le modalità per la concessione dell'intervento agevolativo a carico del fondo, di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, sui crediti finanziari che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1981, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1981, con il quale sono state apportate modifiche ai decreti ministeriali del 3 marzo 1981 e del 5 giugno 1981 sopra richiamati, riguardanti le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto 11 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1981, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981, concernente le modalità di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti di cui all'art. 15/g della legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1982, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1982, contenente modificazioni al decreto 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1982, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982, concernente la determinazione delle condizioni e modalità di intervento del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura su operazioni di credito all'esportazione a pagamento differito, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come modificato dall'art. 26 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1982, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 229, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1982, concernente le condizioni, le modalià ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 13 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1982, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 342, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 2 ottobre 1982, contenente integrazioni al decreto 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 29 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1982, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1983, concernente la modificazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 riguardante le condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1985 concernente il tasso di riferimento da applicare sulle operazioni di credito agevolato all'esportazione per il semestre luglio/dicembre 1985;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1985 modificativo degli articoli 1 e 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 31 agosto 1985 concernente il tasso di riferimento da applicare sulle operazioni di credito agevolato all'esportazione per il bimestre settembre/ottobre 1985;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1985, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 242, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 27 novembre 1985, concernente la rideterminazione dei tassi minimi di interesse per le operazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 1985;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 14 maggio 1971;

Vista la decisione del Consiglio della CEE del 4 aprile 1978, relativa all'applicazione di talune linee direttrici in materia di crediti all'esportazione beneficianti di sostegno pubblico, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta l'esigenza di rivedere la misura dei tassi di interesse previsti nell'art. 2 nonché i massimali di cui all'art. 3 del richiamato decreto ministeriale 9 agosto 1985 provvedendo nel contempo alla modifica dell'art. 8, primo comma, del decreto ministeriale 23 dicembre 1977, per adeguarli alle mutate condizioni di mercato;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

La misura dei tassi minimi di interesse di cui all'art. 2, primo comma, del decreto ministeriale 9 agosto 1985, e successive modifiche, è così rideterminata:

12% annuo per le operazioni di durata fino a 5 anni;

12,30% annuo per le operazioni di durata superiore a 5 anni.

Art. 2.

L'art. 3 del richiamato decreto ministeriale 9 agosto 1985 è così modificato:

«Le operazioni denominate in lire con raccolta in lire saranno accolte dal Mediocredito centrale solo se non superiori a lire 5 miliardi. Le operazioni di importo superiore al detto limite saranno comunque ammesse all'agevolazione fino alla concorrenza di lire 5 miliardi.

Le operazioni denominate in valuta con raccolta in lire saranno accolte dal Mediocredito centrale solo se non superiori a lire 75 miliardi al cambio vigente alla data della stipula del contratto. Tale limite potrà essere superato per categorie determinate dal Mediocredito centrale con l'assenso del Ministero del tesoro».

Art. 3.

L'art. 8, primo comma, del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 e successive variazioni è così modificato:

«Le erogazioni in lire del Mediocredito centrale, nel caso di effetti espressi in valute estere, si effettuano al tasso di cambio medio indicato dall'Ufficio italiano dei cambi valevole due giorni utili prima dell'erogazione del finanziamento da parte degli istituti di credito».

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Roma, addì 3 maggio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1986
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 143

86A3579

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 1986.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici connesso con le estrazioni settimanali del giuoco del lotto (Enalotto).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato «Enalotto», approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958), modificato con decreti ministeriali del 17 marzo 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 28 maggio 1960), del 25 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 28 maggio 1963), del 15 gennaio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1971), del 18 giugno 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 10 dicembre 1971), del 2 luglio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 6 agosto 1974), del 5 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 14 luglio 1975), del 29 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto 1975), del 27 dicembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 28 dicembre 1977), del 24 novembre 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 4 dicembre 1979), del 9 dicembre 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 10 dicembre 1980), del 31 agosto 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 31 agosto 1981), del 7 marzo 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 7 marzo 1983), del 30 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984) e del 16 dicembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985);

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato «Enalotto», è modificato come segue:

Art. 15 - il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il premio unitario delle tre categorie o di una di esse non sia superiore a L. 300.000, l'ente gestore può provvedere, in sostituzione del Bollettino ufficiale di cui al comma precedente, ad elencare in un apposito Bollettino ufficiale, da porre in visione presso ogni singola ricevitoria, gli estremi delle schede recanti colonne aventi diritto al premio suddetto, limitatamente alle schede convalidate in ogni ricevitoria».

Art. 18 - i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

«I premi di quota unitaria non superiore a L. 300.000 sono pagati a favore e a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale.

I premi di quota unitaria superiore a L. 300.000 sono pagati a favore e a spese del vincitore il cui nome, cognome e indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia, il vincitore è tenuto a comunicare all'ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A3562

DECRETO 8 maggio 1986.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con cui le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per motivi sindacali, per il trasferimento di alcuni uffici in altre sedi, la disinfestazione dei locali di alcuni uffici devono considerarsi eventi eccezionali che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per ciascuno degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro e uffici I.V.A. è accertato come segue:

IN DATA 15 MARZO 1986

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro atti privati di Bologna.

IN DATA 7 APRILE 1986

Regione Toscana:

ufficio del registro atti privati di Firenze;
ufficio del registro atti pubblici di Firenze;
ufficio del registro successioni di Firenze;
ufficio del registro bollo e demanio di Firenze.

IN DATA 7, 8 E 9 APRILE 1986

Regione Umbria:

ufficio del registro di Terni;
ufficio I.V.A. di Terni.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A3580

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 11 maggio 1986.

Modalità cautelative per lo smaltimento delle verdure fresche a foglie radiocontaminate per effetto dell'incidente verificatosi nella centrale termonucleare di Chernobyl.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la propria ordinanza del 2 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 100 del 2 maggio 1986, con la quale si è vietata la vendita al pubblico di verdure fresche a foglie radiocontaminate per effetto dell'incidente verificatosi nella centrale termonucleare di Chernobyl;

Ritenuta l'esigenza di stabilire modalità cautelative per lo smaltimento di dette verdure, non più conservabili con i sistemi consentiti;

Visto il combinato disposto degli articoli 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Ordina:

Art. 1.

Le verdure fresche a foglie di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 2 maggio 1986 non destinate a conservazione possono essere distrutte sul campo di produzione mediante cingolatura o sistemi meccanici similari.

Le partite delle stesse verdure a foglie ammassate in centro di raccolta sono avviate a discariche anche a carattere provvisorio con l'osservanza delle seguenti modalità cautelative:

trasporto e movimentazione dei prodotti mediante utilizzazione di mezzi meccanici, con ripartizione in accumuli che non superino mediamente 100 tonnellate, con mappature dei settori della discarica in cui sono stoccati i prodotti;

attuazione di idonee precauzioni per garantire l'accesso controllato;

divieto di utilizzazione per alimentazione animale.

Sono esentati dalle particolari prescrizioni della presente ordinanza i prodotti raccolti ed ammassati nelle regioni Sicilia e Sardegna.

Art. 2.

Misure cautelative in relazione a particolari esigenze locali potranno essere adottate dai presidenti delle giunte regionali e dai sindaci nei territori di rispettiva competenza.

Art. 3.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 11 maggio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3647

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione della legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983.

Il giorno 16 aprile 1986 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione della legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 dicembre 1985, n. 761, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985.

In conformità all'art. 7 l'accordo entrerà in vigore il giorno 1° agosto 1986.

86A3437

Entrata in vigore dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, recanti modifica dell'accordo sugli indennizzi del 23 marzo 1965, effettuato a Il Cairo in data 12 ottobre 1983.

Il giorno 22 marzo 1986 si è perfezionato lo scambio di notifiche previste per l'entrata in vigore dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, recanti modifica dell'accordo sugli indennizzi del 23 marzo 1965, effettuato a Il Cairo il 12 ottobre 1983, la cui esecuzione è stata autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1985, n. 615, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 9 novembre 1985.

Lo scambio di note è entrato in vigore il giorno 22 marzo 1986.

86A3438

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.

Il giorno 18 aprile 1986 si è perfezionato lo scambio di notifiche previste per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 ottobre 1985, n. 607, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 17 novembre 1985.

In conformità all'art. 29, primo comma, l'accordo , il protocollo e lo scambio di note sono entrati in vigore il giorno 18 aprile 1986.

86A3439

MINISTERO DEI TRASPORTI

Proroga della concessione dell'esercizio della ferrovia Domodossola-Confine svizzero

Con decreto interministeriale 22 gennaio 1986, n. 977, è stata concessa la proroga dell'esercizio della ferrovia Domodossola-Confine svizzero, in concessione alla società Subalpina di imprese ferroviarie S.r.l., fino alla data del 15 aprile 1996.

86A3166

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti da aziende operanti nelle province di Bergamo, Foggia, La Spezia, Modena, Oristano, Rieti e Taranto ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1986 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Bergamo e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

a) per i lavoratori dipendenti delle aziende di tutte le categorie (con esclusione dei proprietari di fabbricati):

vitto L. 30.000 mensili per due pasti; L. 15.000 mensili per un pasto;

alloggio L. 9.000 mensili;

b) per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati:

alloggio L. 12.000 mensili.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1986 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Foggia e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

a) personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie (con esclusione dei proprietari di fabbricati):

vitto L. 22.500 un pasto; L. 36.000 due pasti;

alloggio L. 15.000 mensili;

b) personale dipendente dai proprietari di fabbricati:

alloggio (non compresi in esso i locali destinati a portineria) L. 45.000 mensili.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1986 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in La Spezia e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

vitto L. 770 giornaliere, per un solo pasto; L. 1.400 giornaliere, per due pasti;

alloggio L. 7.500 mensili.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1985 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Modena e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

a) custodi degli stabilimenti industriali:

alloggio L. 26.572 mensili;
riscaldamento L. 6.624 mensili;
illuminazione elettrica L. 2.620 mensili;
acqua L. 584 mensili;

b) portieri addetti alla vigilanza, alla custodia e alla pulizia degli stabili:

alloggio L. 47.000 mensili;
riscaldamento L. 15.220 mensili;
illuminazione L. 5.400 mensili;
acqua L. 1.260 mensili;

c) personale dipendente da alberghi, pubblici esercizi, mense e case di cura:

vitto L. 47.320 mensili;
alloggio L. 10.140 mensili;

d) lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie ad esclusione degli alberghi, pubblici esercizi, mense e case di cura:

minestra L. 180 giornaliere;
pietanza L. 220 giornaliere;
pasto completo L. 400 giornaliere.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1986 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Oristano e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

L. 800 giornaliere per pasto;
L. 500 giornaliere per alloggio.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1986 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Rieti e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

a) per i dipendenti dalle aziende di tutte le categorie:

vitto L. 17.976 mensili, per un pasto giornaliero; L. 35.302 mensili, per due pasti giornalieri;

alloggio: L. 5.988 mensili, per il solo dipendente; L. 23.045 mensili, per tutta la famiglia del dipendente;

b) per i dipendenti dalle aziende industriali:

mensa L. 162 primo piatto; L. 324 secondo piatto.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1986 avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, commerciali e proprietari di fabbricati operanti in Taranto e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

a) per i lavoratori dipendenti da aziende industriali e commerciali:

vitto: un pasto L. 20.000 mensili; due pasti L. 40.000 mensili;
alloggio L. 16.000 mensili;

b) per i portieri dipendenti da proprietari di fabbricati:

alloggio L. 24.000 mensili;

c) per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali:

mensa: sola minestra L. 150 giornaliere; sola pietanza L. 300 giornaliere; pasto completo L. 450 giornaliere.

86A3472

MINISTERO DEL TESORO

N. 85

Corso dei cambi del 6 maggio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1523,500	1523,500	1523,50	1523,500	—	1523,65	1523,800	1523,500	1523,500	—
Marco germanico	685,900	685,900	686,25	685,900	—	685,95	686 —	685,900	685,900	—
Franco francese	215,200	215,200	215,70	215,200	—	215,22	215,250	215,200	215,200	—
Fiorino olandese	608,280	608,280	608,50	608,280	—	608,34	608,400	608,280	608,280	—
Franco belga	33,603	33,603	33,60	33,603	—	33,60	33,610	33,603	33,603	—
Lira sterlina	2332 —	2332 —	2331 —	2332 —	—	2332,50	2333 —	2332 —	2332 —	—
Lira irlandese	2089,250	2089,250	2092 —	2089,250	—	2089,12	2089 —	2089,250	2089,250	—
Corona danese	185,300	185,300	185,25	185,300	—	185,22	185,150	185,300	185,300	—
Dracma	10,960	10,960	10,92	10,960	—	—	10,920	10,960	10,960	—
E.C.U.	1478,200	1478,200	1475 —	1478,200	—	1477,92	1477,650	1478,200	1478,200	—
Dollaro canadese	1109,750	1109,750	1106 —	1109,750	—	1109,62	1109,500	1109,750	1109,750	—
Yen giapponese	9,091	9,091	9,11	9,091	—	9,09	9,100	9,091	9,091	—
Franco svizzero	821,500	821,500	823 —	821,500	—	821,62	821,750	821,500	821,500	—
Scellino austriaco	97,480	97,480	97,585	97,480	—	97,50	97,530	97,480	97,480	—
Corona norvegese	216,750	216,750	217 —	216,750	—	216,77	216,800	216,750	216,750	—
Corona svedese	214,800	214,800	214,15	214,800	—	214,72	214,650	214,800	214,800	—
FIM	304,350	304,350	304,60	304,350	—	304,55	304,750	304,350	304,350	—
Escudo portoghese	10,137	10,137	10,25	10,137	—	10,21	10,300	10,137	10,137	—
Peseta spagnola	10,795	10,795	10,82	10,795	—	10,80	10,805	10,795	10,795	—
Dollaro australiano	1120 —	1120 —	1122 —	1120 —	—	1121 —	1122 —	1120 —	1120 —	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 maggio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1523,650
Marco germanico	685,950
Franco francese	215,225
Fiorino olandese	608,340
Franco belga	33,606
Lira sterlina	2332,500
Lira irlandese	2089,125
Corona danese	185,225
Dracma	10,940
E.C.U.	1477,920
Dollaro canadese	1109,625
Yen giapponese	9,095
Franco svizzero	821,625
Scellino austriaco	97,505
Corona norvegese	216,775
Corona svedese	214,725
FIM	304,550
Escudo portoghese	10,218
Peseta spagnola	10,802
Dollaro australiano	1121 —

Media dei titoli del 6 maggio 1986

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	67,350
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,500
» 6% » » 1972-87	97,500
» 9% » » 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	97,500
» 10% » » 1977-92	94,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	91,300
Certificati di credito del Tesoro 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,750
» » » » EFIM 1-8-1988	101,150
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,350
» » » » 1- 7-1983/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	100,400
» » » » 1- 8-1983/86	100 —
» » » » 1- 9-1982/86	100,550
» » » » 1- 9-1983/86	100,150
» » » » 1-10-1982/86	100,800
» » » » 1-10-1983/86	100,450
» » » » 1-11-1982/86	101,550
» » » » 1-12-1982/86	101,400
» » » » 1- 1-1983/87	101,250
» » » » 1- 2-1983/87	100,750
» » » » 1- 3-1983/87	101,600
» » » » 1- 4-1983/87	101,800
» » » » 1- 5-1983/87	102 —
» » » » 1- 6-1983/87	102 —
» » » » 1-11-1983/87	100,950
» » » » 1-12-1983/87	100,600
» » » » 1- 1-1984/88	100,250
» » » » 1- 2-1984/88	100,200
» » » » 1- 3-1984/88	100,250
» » » » 1- 4-1984/88	100,550
» » » » 1- 5-1984/88	101,450
» » » » 1- 6-1984/88	100,450
» » » » 1- 7-1983/88	101,675
» » » » 1- 8-1983/88	101,450
» » » » 1- 9-1983/88	101,425

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1983/88	101,950
» » » » 1- 7-1990	98,900
» » » » 1- 8-1990	98,900
» » » » 1- 9-1990	99 —
» » » » 1-11-1983/90	103,475
» » » » 1-12-1983/90	102,625
» » » » 1- 1-1984/91	102,100
» » » » 1- 2-1984/91	101,975
» » » » 1- 3-1984/91	100,775
» » » » 1- 4-1984/91	101,300
» » » » 1- 5-1984/91	101,800
» » » » 1- 6-1984/91	100,900
» » » » 1- 7-1984/91	100,350
» » » » 1- 8-1984/91	100,300
» » » » 1- 9-1984/91	100,400
» » » » 1-10-1984/91	100,600
» » » » 1-11-1984/91	100,400
» » » » 1-12-1984/91	100,150
» » » » 1- 1-1992	99,450
» » » » 1- 2-1992	99,050
» » » » 1- 2-1995	100,075
» » » » 1- 3-1995	98,475
» » » » 1- 4-1995	98,650
» » » » 1- 5-1995	98,900
» » » » 1- 6-1995	98,300
» » » » 1- 7-1995	98,500
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	99,975
» » » 13,50% 1-10-1986	100,650
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,250
» » » 12 % 1- 2-1988	102,350
» » » 12 % 1- 3-1988	102,300
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,250
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,250
» » » 12,50% 1-10-1988	102,800
» » » 12,50% 1-11-1988	102,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	115,950
» » » » 22-11-1982/89 13%	114,500
» » » » 1983/90 11,50%	110 —
» » » » 1984/91 11,25%	108,500
» » » » 1984/92 10,50%	109,250
» » » » 1985/93 9,60%	105,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M06056

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro semestrali con durata centottantatre giorni e con scadenza il 14 novembre 1986.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 3 maggio 1986 relativo alla emissione dei B.O.T. con durata centottantatre giorni fissata per il 15 maggio 1986, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 94,75 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

86A3648

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 30 aprile 1986 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Arte fiera - Mostra mercato d'arte contemporanea che avrà luogo in Bologna dal 22 maggio al 26 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1986 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Star - 17° Salone internazionale del tessile d'arredamento, tappeto, tendaggio, stoffe per mobili, rivestimenti murali e biancheria per la casa che avrà luogo in Milano dal 22 maggio al 26 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1986 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Napoli Comics - Mostra mercato del fumetto dell'illustrazione che avrà luogo in Napoli dal 22 maggio al 25 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1986 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 13° Siogo - Salone italiano dell'orologeria, gioielleria, orificeria che avrà luogo in Napoli dal 23 maggio al 26 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1986 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 19° S.I.R. - Salone internazionale del regalo, argenteria, ceramica, cristalleria, porcellana che avrà luogo in Napoli dal 23 maggio al 26 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1986 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 34ª Fiera di Roma campionaria generale internazionale che avrà luogo in Roma dal 24 maggio all'8 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1986 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 11ª Herbora - Salone internazionale dell'erboristeria dei prodotti e derivati di origine naturale che avrà luogo in Verona dal 16 maggio al 19 maggio 1986.

86A3381

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di arma nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 3 aprile 1986 n. 559/C-50.6886/C/86 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica «CZ» Mod. 24, cal. 380 ACP (canna mm. 90), in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

86A3364

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di architettura dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di architettura dell'Università «La Sapienza» di Roma è vacante la disciplina «tecnologia dell'architettura (1ª annualità)» (ruolo professori seconda fascia), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A3627

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Avviso, ai sensi dell'art. 4, terzo e quarto comma, della legge 4 giugno 1985, n. 281, concernente i profili professionali e le caratteristiche del personale da individuare ai fini della richiesta di assegnazione alla Commissione, nelle forme previste dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252.

La Commissione nazionale per le società e la borsa ha necessità di avvalersi di personale appartenente ad amministrazioni dello Stato, ad enti pubblici anche economici e ad aziende ed istituti di credito avente le caratteristiche specificate nei profili professionali sottoelencati ed in possesso dei requisiti indicati per ciascun profilo.

Profilo n. 1

Un impiegato della carriera esecutiva o di concetto con approfondita conoscenza di sistemi operativi I.B.M. per elaboratori di grandi dimensioni con provata capacità di analisi dei malfunzionamenti e di autonomia decisionale nell'installazione di ambienti, software di tipo complesso, adeguata esperienza nell'ottimizzazione delle attività del sistema e nella soluzione delle problematiche inerenti alla sicurezza dei dati, nonché conoscenza pratica di sottosistemi interattivi di sviluppo.

Requisiti:

cittadinanza italiana;

età non superiore ai 45 anni;

possesso del diploma di scuola media superiore;

anzianià di servizio di almeno dieci anni di esperienza nel settore;

buona conoscenza della lingua inglese;

valutazione annuale massima nell'ultimo triennio, ove prevista.

Profilo n. 2

Un impiegato della carriera esecutiva con provata conoscenza ed adeguata esperienza nel settore dell'archiviazione e della protocollazione e con cognizioni circa l'uso di elaboratori elettronici per la preparazione di testi e la gestione di informazioni.

Requisiti:

cittadinanza italiana;

età non superiore ai trenta anni;

anzianità di servizio di almeno tre anni;

possesso del diploma di scuola media superiore;

ultima valutazione annuale massima, ove prevista;

conoscenza della lingua inglese.

Profilo n. 3

Due impiegati della carriera esecutiva con specializzazione e specifica esperienza nel settore dell'informatica per lo svolgimento di compiti di acquisizione di dati, controllo e gestione di procedure che utilizzano apparecchiature elettroniche; in particolare con conoscenza ed esperienza nell'uso di linguaggio di tipo non procedurale finalizzato all'interrogazione di basi dati relazionali.

Requisiti:

cittadinanza italiana;

età non superiore ai trenta anni;

possesso del diploma di scuola media superiore;

conoscenza della lingua inglese;

ultima valutazione massima, ove prevista.

Profilo n. 4

Un funzionario della carriera direttiva con cultura giuridica ed esperienza professionale nelle materie di diritto commerciale e societario, acquisita attraverso lo svolgimento di attività presso uffici legali.

Requisiti:

cittadinanza italiana;

età non superiore ai trentacinque anni;

possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;

abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

anzianità di servizio ed esperienza specifica in uffici legali di almeno cinque anni;

ultima valutazione annuale massima, ove prevista.

Profilo n. 5

Un funzionario della carriera direttiva con provata esperienza ed adeguata cultura professionale per lo svolgimento di compiti connessi con le relazioni internazionali in materie attinenti all'attività finanziaria ed al diritto societario.

Requisiti:

cittadinanza italiana;

età non superiore ai quarantacinque anni;

possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o altro ritenuto equipollente dalla Commissione;

anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

ultima valutazione annuale massima, ove prevista;

buona conoscenza (parlata e scritta) delle lingue inglese e francese.

Profilo n. 6

Quattro funzionari della carriera direttiva, da adibire all'analisi finanziaria dell'informativa societaria, in possesso di approfondita conoscenza della problematica contabile relativa alla redazione di bilanci, con particolare relazione al tema dei principi contabili, maturata in settori contabili di aziende di consistente dimensione o in società di revisione, unita ad approfondita esperienza di valutazione di investimenti, di settori di mercato, di rami industriali.

I candidati dovranno inoltre aver maturato esperienza di analisi finanziaria diretta alla valutazione degli aspetti patrimoniali e reddituali di aziende finalizzata alla concessione di agevolazioni finanziarie o all'assunzione di partecipazioni.

Requisiti:

cittadinanza italiana;

età non superiore ai quarantacinque anni;

possesso del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o altro ritenuto equipollente dalla Commissione;

ultima valutazione annuale massima, ove prevista.

Tutti gli interessati potranno fornire i dati che li riguardano con l'invio alla Commissione nazionale per le società e la borsa, via Isonzo n. 19/*d*, 00198 Roma, di un foglio notizie redatto secondo lo schema allegato al presente avviso.

I fogli notizie dovranno pervenire alla Commissione entro il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di presentazione è stabilita dal timbro a calendario apposto dagli uffici della Commissione, mentre in caso di spedizione farà fede il timbro dell'ufficio postale.

La Commissione procederà all'individuazione sulla scorta dei dati comunicati dagli interessati e di quelli che essa si riserva di chiedere.

Roma, addì 30 aprile 1986

Il presidente: PIGA

ALLEGATO

Schema di foglio notizie

Alla Commissione nazionale per le società e la borsa - Via Isonzo, 19/*d* - 00198 ROMA

Il sottoscritto ...., nato a .... il ...., residente in.., presa visione dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 13 maggio 1986, in relazione al profilo n. .... dell'avviso stesso, fornisce le seguenti notizie:

amministrazione o ente di appartenenza................................;

qualifica, grado, livello:...;

anzianità di effettivo servizio (in anni e mesi):.......................;

titolo di studio: .... ;

mansioni attualmente svolte (precisarne il contenuto ed il periodo di svolgimento):..;

valutazioni annue conseguite nell'ultimo triennio (ove previste): ....;

lingue straniere conosciute (specificarne il livello di conoscenza): ....;

eventuali soggiorni all'estero (specificarne i motivi e la durata): ....;

altre eventuali esperienze di lavoro:.......................................;

altri eventuali titoli di studio o professionali:.........................;

altre notizie:..

A richiesta si impegna a documentare le notizie sopra fornite.

Data, ...

Firma

....

Indirizzo al quale si richiede l'invio di eventuali comunicazioni: ....

86A3631

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 22 aprile 1986, n. 3.

Promozione all'estero dello spettacolo italiano.

La presente circolare disciplina, in aderenza allo spirito della legge 30 aprile 1985, n. 163, gli interventi finanziari a favore delle iniziative di promozione della musica, della prosa, del cinema e dell'attività circense all'estero.

Art. 1.

Progetti di attività

Al fine di soddisfare l'esigenza di programmare interventi e risorse, si procederà all'elaborazione di un organico piano di promozione all'estero nel quale saranno ricondotti e valutati i progetti di attività presentati:

a) su richiesta dell'amministrazione;
b) a domanda degli interessati.

Detto piano da sottoporre alle competenti commissioni consultive, sarà redatto sulla base delle indicazioni e delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico per la promozione all'estero dello spettacolo italiano, in conformità di quanto previsto dalla legge 10 maggio 1983, n. 182.

Art. 2.

Comitato tecnico

Il comitato tecnico è così composto:

il direttore generale dello spettacolo, presidente;

il vice-direttore generale dello spettacolo competente per materia;

il dirigente preposto al settore competente;

due rappresentanti dell'on.le Ministro;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

gli esperti del Ministro, nelle commissioni consultive competenti per materia.

Il comitato tecnico inizierà i suoi lavori non appena saranno stati designati almeno due terzi dei componenti.

Le sedute del comitato tecnico sono validamente tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi. Le proposte del comitato tecnico sono adottate a maggioranza dei presenti.

Potranno, altresì, essere chiamati ad assistere di volta in volta alle riunioni, secondo gli argomenti da trattare, rappresentanti di amministrazioni pubbliche, di enti, pubblici o privati, di promozione dello spettacolo o del turismo e rappresentanti delle varie associazioni professionali e di categoria.

Art. 3.

Predisposizione del piano programmatico

Alla predisposizione del piano si provvederà sulla base dei seguenti criteri di massima:

preventiva individuazione delle manifestazioni internazionali (festivals, rassegne, ecc.) di maggior rilievo;

individuazione della tipologia delle iniziative che in rapporto alle specifiche caratteristiche delle manifestazioni e delle località risultino idonee ai fini di una qualificata esperienza italiana.

Art. 4.

Istanze di sovvenzione e relativa documentazione

Le domande per l'ammissione alle provvidenze previste a favore delle attività di musica, di prosa e di cinema redatte in due esemplari, di cui uno in carta legale, e con espressa indicazione e sottoscrizione delle persone all'uopo legittimate (sono esenti dall'uso della carta legale i soggetti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), dovranno pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. XI, entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui è prevista la realizzazione delle manifestazioni, oppure entro quindici giorni dalla richiesta di cui al punto *a)* art. 1.

Potranno tuttavia essere esaminate anche altre iniziative per le quali non sia stato obiettivamente possibile (in relazione ai tempi di programmazione) la presentazione delle domande nei termini prescritti, sempre che le iniziative risultino programmate nel secondo semestre dell'anno considerato e le relative istanze siano state prodotte entro il 30 aprile dello stesso anno.

Per le attività circensi, le domande corredate della necessaria documentazione, potranno essere presentate anche un mese prima dell'inizio dell'attività.

Le istanze di contributo dovranno essere corredate dal programma di attività e da un preventivo finanziario delle entrate (ivi compresi eventuali corrispettivi erogati dai soggetti organizzatori stranieri) e delle uscite (con particolare riferimento alle spese di viaggio, di trasporto, soggiorno e di organizzazione nonché, per le iniziative musicali e di prosa, ai compensi da corrispondere al personale artistico e tecnico).

Le istanze potranno essere presentate direttamente all'ufficio dell'Amministrazione o trasmesse in plico raccomandato, a mezzo del servizio postale. In questo secondo caso, fa fede della tempestività dell'inoltro, la data del timbro postale.

Nel programma di attività, limitatamente alle iniziative musicali e di prosa, devono risultare indicati tra l'altro:

a) gli autori delle opere o dei brani;

b) i nominativi di tutti i partecipanti alle tournées;

c) la località in cui si svolge la manifestazione;

d) il numero delle rappresentazioni o delle esecuzioni e la durata del soggiorno.

La durata del soggiorno deve essere indicata anche per l'attività circense.

Le istanze dovranno essere corredate da eventuali richieste di partecipazione di festival, rassegne, istituzioni o teatri stranieri, ai fini di accertare l'interesse del Paese ospitante alla realizzazione della tournée.

Le richieste di istituti italiani di cultura, invece, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dello spettacolo per il tramite delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, che provvederanno a corredarle del proprio motivato parere, informandone contestualmente il Ministero degli affari esteri.

Le istanze presentate oltre i suddetti termini o non integrate con la documentazione sopra specificata entro il 31 dicembre o il 31 maggio, per le manifestazioni da realizzare nel secondo semestre, saranno sottoposte al parere del comitato tecnico e delle competenti commissioni consultive dopo che i suddetti organi saranno espressi in ordine a tutte le istanze pervenute e regolarizzate nei termini previsti e, comunque, nei limiti delle residue disponibilità di bilancio, salvo il caso in cui la domanda sia stata presentata su esplicita richiesta dell'amministrazione o in adempimento di impegni assunti sulla base di accordi internazionali o per non previste, sopraggiunte esigenze di rappresentanza ufficiale all'estero dello spettacolo italiano.

Le eventuali modifiche al programma per sopravvenuti imprevisti devono comunque essere comunicate prima dell'inizio delle manifestazioni.

Art. 5.

Contributo dello Stato

Ai fini della concessione del contributo si terrà conto, esclusivamente per le iniziative di musica e di prosa:

1) del livello artistico e del numero delle rappresentazioni o esecuzioni;

2) dell'apporto finanziario del Paese ospitante;

3) della qualificazione artistica e professionale degli interpreti;

4) della previsione di opere e lavori di autore italiano.

Per tutte indistintamente le iniziative di spettacolo, della rilevanza e dell'interesse del progetto, della prevedibile accoglienza del pubblico locale, nonché della località in cui si svolge la manifestazione e della sua importanza nella vita culturale e artistica del Paese ospitante.

Fatta eccezione per le iniziative promosse direttamente dall'amministrazione, su parere del comitato tecnico e delle competenti commissioni consultive, l'entità del contributo sarà proporzionata in particolare alle spese di viaggio e di trasporto.

Art. 6.

Integrazioni e riesami istanze non accolte

Le istanze di integrazione di contributi assegnati potranno essere riesaminate dalle competenti commissioni consultive di settore solo nel caso in cui venga esposta un spesa globale maggiore di almeno il 20% rispetto a quella inizialmente preventivata.

Le istanze non accolte potranno essere riesaminate solo in presenza di nuovi elementi di valutazione documentati dagli interessati prima dello svolgimento delle attività per le quali è richiesto il contributo dello Stato.

Art. 7.

Acconti

Acconti sui contributi concessi potranno essere accordati, a richiesta degli interessati, nei limiti del 60% e solo a favore di soggetti che abbiano beneficiato di almeno tre sovvenzioni per attività all'estero nell'ultimo quinquennio, nonché per le iniziative le cui istanze di sovvenzione siano state presentate su esplicita richiesta dell'Amministrazione.

Art. 8.

Liquidazione

La liquidazione delle sovvenzioni è disposta previo riscontro della documentazione consuntiva attestante il rispetto del programma e l'osservanza degli adempimenti di legge, in conformità delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Disposizioni transitorie

Limitatamente alle iniziative da realizzare nel 1986, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 aprile e al 30 giugno, rispettivamente per il primo e il secondo semestre di attività.

Il piano promozionale sarà definito entro il mese di luglio.

Roma, addì 22 aprile 1986

Il Ministro: LAGORIO

86A3569

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di complessivi tre posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile di cui al quadro I della tabella XII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, risultano disponibili tre posti da conferire, ai sensi dell'art. 6, della citata legge 10 luglio 1984, n. 301, in ragione di uno, pari al 40%, mediante concorso speciale per esami, di uno, pari al 40%, mediante corso-concorso di formazione dirigenziale, e di uno, pari al 20%, mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico bando per i concorsi predetti, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

Per il conferimento di tre posti vacanti al 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile di cui al quadro I, tabella XII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 748, citato nelle premesse, sono indetti i seguenti distinti concorsi:

a) un posto mediante concorso speciale per esami;
b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;
c) un posto mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

Al concorso speciale per esami, sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva del ruolo dei direttori di aeroporto della predetta Direzione generale appartenenti alle qualifiche funzionali settima ed ottava che alla data del 31 dicembre 1985 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Al corso-concorso di formazione possono partecipare gli impiegati direttivi indicati nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301/84 che alla data del 31 dicembre 1985 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Art. 2.

Requisiti di ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami

Al concorso pubblico possono partecipare, purché in possesso di una delle seguenti lauree: laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o titoli equipollenti e scienze statistiche, con esclusione di ogni altro diploma di laurea:

a) i dipendenti da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici appartenenti a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva;

b) i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

c) i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di attività direttiva;

d) i liberi professionisti che risultino iscritti da almeno cinque anni nel relativo albo professionale.

Le anzianità richieste alle diverse categorie di partecipanti al concorso pubblico devono essere possedute dai singoli aspiranti alla data del 31 dicembre 1985.

Gli aspiranti all'ammissione al concorso non dipendenti da pubbliche amministrazioni, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) età non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;
3) godimento dei diritti politici;
4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti suddetti devono essere parimenti posseduti alla data del 31 dicembre 1985.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare o far pervenire, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo uno, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per il concorso speciale e per il corso-concorso e su carta bollata per quello pubblico, indirizzata al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 Roma, indicando in essa:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, qualifica rivestita, carriera di appartenenza e relative anzianità di servizio;

b) domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

c) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

d) titolo di studio posseduto;

e) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell amministrazione, per i candidati al concorso speciale ed al corso-concorso;

f) titoli valutabili di cui al successivo art. 6, per i candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami;

g) la propria disponibilità in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno, altresì, dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato i 35 anni di età o di avere titolo all'elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere riportato condanne penali (specificare quelle eventualmente riportate), di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nonché la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che si trovano in servizio militare quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulla legislazione aeronautica nazionale ed internazionale.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione esaminatrice.

Il colloquio non s'intenderà superato se la valutazione complessiva sara inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina del vincitore decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 5.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali, fino a punti 8;

b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio, fino a punti 10;

c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto, fino a punti 14;

d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione, fino a punti 8;

e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali, fino a punti 12;

f) eventuali risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili), fino a punti 8.

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite del posto messo a concorso.

Il funzionario ammesso al corso è tenuto a frequentare il periodo di formazione dei sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, a termine del quale dovrà redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma risultante dal voto conseguito nella relazione illustrativa, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza dal 1° gennaio 1986.

Il vincitore del corso-concorso precederà in ruolo organico il vincitore del concorso speciale per esami dello stesso ciclo.

Art. 6.

Concorso pubblico, per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esai, consisterà nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali, nonché in due prove scritte ed in un colloquio.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 e con le finalità e modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e sarà effettuata per le categorie appresso indicate:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero;

b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre;

c) pubblicazioni scientifiche;

d) corsi di qualificazione e di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso;

e) specializzazioni post laurea;

f) altri titoli culturali.

Per i titoli stessi non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 5 decimi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dal punteggio della valutazione dei titoli.

La graduatoria, formata sulla base dei punteggi finali conseguiti dai singoli candidati, sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di essa sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

Sarà dichiarato vincitore il candidato classificatosi al primo posto nella graduatoria di merito.

Il vincitore del concorso, che seguirà nel ruolo organico il vincitore del concorso speciale, sarà nominato primo dirigente con decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1986 e, ai fini economici, dalla data di effettiva assunzione delle funzioni.

Art. 7.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento allo stesso indirizzo della domanda, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorrerà dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

Il concorrente utilmente classificato nella graduatoria di merito del concorso pubblico dovrà presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) diploma di laurea in originale o copia autenticata;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare, redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.
Qualora il candidato abbia titolo ad avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti, egli produrrà i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici. I documenti di cui ai numeri 3 e 4) dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data del 31 dicembre 1985;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, in base al luogo di nascita;

6) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o dalla U.S.L. o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica del candidato stesso al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego.

Nel certificato dovrà, inoltre, essere precisato che si è proceduto all'esame sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che esso non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro;

7) documento concernente la posizione nei riguardi degli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è ammesso in loro vece, il foglio di congedo.

Il candidato già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quale appartenente ai ruoli organici delle carriere civili, dovrà produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti in bollo ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;
b) titolo di studio in originale o copia autenticata;
c) certificato medico di cui al precedente n. 6).

Il candidato che si trovi alle armi per gli obblighi di leva od in carriera continuativa ovvero in servizio di polizia è esonerato dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 7).

In loro vece produrrà un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la propria posizione.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato ed enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Elenco dei titoli

I candidati dovranno elencare ed allegare alle domande per l'ammissione ai concorsi di cui agli articoli precedenti i titoli posseduti alla data del 31 dicembre 1985 e non in possesso dell'amministrazione.

I titoli dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata.

Art. 10.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della citata legge n. 301 un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private.

Art. 11.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con regio decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 12.

Commissioni

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivi decreti ministeriali con l'osservanza delle disposizioni contenute nella menzionata legge n. 301/1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1986

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1986
Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 221

86A3370

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Udine

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE

Visto il decreto dell Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1981, n. 716, con il quale è stato assegnato, tra gli altri, un posto di tecnico laureato all'istituto di chimica della facoltà di ingegneria dell'Università di Udine;

Vista la nota n. 3101/04 del 30 luglio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza, tra gli altri, l'emissione del presente bando di concorso;

Ritenuta la necessità di coprire momentaneamente mediante procedura concorsuale solo il posto già coperto dall'ing. A. Papo;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati (settima qualifica funzionale) presso:

Facoltà di ingegneria:

istituto di chimica . . . . posti 1

Titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso: lauree rilasciate dalla facoltà di ingegneria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

possesso di uno dei diplomi di laurea indicati all'art. 1 per il suddetto posto a concorso;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40 alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

godimento dei diritti politici;

idoneità fisica all'impiego;

aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare (solo per i candidati di sesso maschile).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine e, corredate dei titoli scientifici, accademici e professionali, dovranno essere presentate a fatte pervenire a questa Università - Ufficio del personale non docente - Via Antonini, 8 - 33100 Udine, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

A ciascuna domanda dovranno essere allegati i documenti, in carta legale, che dimostrino il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato dalla commissione d'esame ai titoli stessi.

Il candidato che dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà dichiarare sotto la personale responsabilità nella domanda per il posto ove intende concorrere, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, quanto segue:

cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubili e poi quello da coniugate);

la data ed il luogo di nascita (eventuale titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio posseduto (uno di quelli indicati all'art. 1 per il posto a concorso);

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di pubblico impiego;

l'elenco dei titoli scientifici, accademici e professionali in possesso del candidato e che risultano allegati alla domanda di concorso.

Dalla domanda dovrà risultare altresì il preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nonché delle domande che non contengano le suindicate dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Del pari non verranno prese in considerazione le domande ove non sia chiaramente indicata in ciascuna l'esatta denominazione dell'istituto o centro cui il candidato intende partecipare.

Art. 5.

Per il posto a concorso indicato all'art. 1 sarà nominata apposita commissione giudicatrice. Tale commissione sarà composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami per il posto indicato all'art. 1 consisteranno in tre prove scritte di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale.

Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto o centro, come da allegato programma che risulta parte integrante del presente bando di concorso.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in due lingue straniere come specificato nell'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a sua disposizione.

Art. 7.

Le prove di esame avranno luogo in Udine. Il diario delle prove con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime si svolgeranno sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato agli interessati. I candidati ammessi a sostenere le prove di esame saranno quindi convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso e l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di almeno uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o dal notaio;

tessere ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

tessere postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene una votazione di almeno sei decimi.

Le sedute del colloquio sono pubbliche, al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove di esame debbono far pervenire, nel termine perentorio di quindici giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto l'ultima prova di esame, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tali documenti dovranno essere redatti in carta legale.

A norma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, costituisce altresì titolo di preferenza anche lo stato di disoccupazione opportunamente documentato dall'ufficio di collocamento.

Tale titolo si inserisce dopo il n. 16 dell'art. 5 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Art. 9.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme di cui al precedente art. 8, sarà approvata la graduatoria di merito sotto condizione sospensiva dall'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Questa amministrazione procederà ad immettere in servizio i candidati utilmente collocati nella graduatoria secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 11.

A norma della legge n. 444/85 gli assunti saranno tenuti a presentare entro il primo mese di servizio i sottonotati documenti di rito:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 1 del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza nel quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'esame sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 giugno 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo;

h) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

i) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione, che deve contenere eventuali dichiarazioni concernenti le cause di risoluzione del precedente rapporto di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, deve essere rilasciata anche se negativa.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, e *g)* del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 12.

L'amministrazione nei trenta giorni successivi la presentazione dei suddetti documenti provvederà ad invitare gli interessati a regolarizzare a pena di decadenza l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui all'art. 1 che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati tecnici laureati di ruolo in prova (settima qualifica funzionale) con diritto al trattamento economico iniziale previsto per le vigenti disposizioni.

I provvedimenti di nomina emessi da questa amministrazione saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti nei ricusi il visto. L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sara dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti per le registrazioni di competenza.

Udine, addì 31 dicembre 1985

Il rettore: FRILLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste, addì 18 marzo 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 152

ALLEGATO

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE PROVE DI ESAME

Prima prova scritta:

Principi generali di chimica, chimica applicata e chimica industriale.

Seconda prova scritta:

Caratteristiche generali e principi di funzionamento delle più importanti apparecchiature di laboratorio.

Prova pratica con relazione scritta:

Analisi e prove su materiali e prodotti chimici. Interpretazione di diagrammi e dati sperimentali relativi.

Prova orale:

Verterà su argomenti oggetto delle prove scritte e della prova pratica con relazione scritta.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in lingua inglese ed in lingua francese relativi alle materie che formano oggetto delle precedenti prove di esame.

86A3307

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Pavia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 2 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984 e 11 gennaio 1985 con cui è stato assegnato un posto di tecnico laureato presso l'istituto di farmacologia (per le esigenze della seconda cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia;

Vista la ministeriale 9 maggio 1985, n. 2161, con cui il Ministro della pubblica istruzione autorizza a bandire il concorso suddetto (posto disponibile alla data del 12 luglio 1983);

Vista la ministeriale 4 dicembre 1985, n. 3619, con cui il Ministro della pubblica istruzione approva i seguenti diplomi di laurea ai fini della partecipazione al concorso in questione: farmacia, chimica e chimica e tecnologie farmaceutiche;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale, par. 607 iniziale, decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571) presso l'istituto sottoindicato:

istituto di farmacologia (per le esigenze della seconda cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia . . . . . . posti 1

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Titolo di studio: sono da ritenersi valide le lauree rilasciate dalla facoltà di medicina e chirurgia, nonché le lauree in farmacia, chimica e in chimica e tecnologie farmaceutiche.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo l'elevazione consentita dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65, devono essere spedite direttamente entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega lo schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. Le medesime dovranno altresì essere corredate da eventuali documenti utili per la valutazione di titoli scientifici, accademici e professionali (servizi prestati con qualifica tecnica presso università o enti pubblici).

Il possesso dei titoli accademici, inerenti le prove d'esame, deve essere comprovato — allegando domanda di partecipazione al concorso — il diploma originale di laurea o di specializzazione o copia conforme degli stessi in regola con le disposizioni di legge sul bollo. Qualora tali diplomi siano in corso di rilascio, in luogo del diploma della relativa copia conforme, il candidato dovrà produrre certificato in bollo col voto riportante l'indicazione che il diploma è in corso di rilascio.

Il possesso dei titoli professionali, relativi ai servizi prestati, dovrà essere documentato mediante stato di servizio — in bollo — rilasciato dalla competente amministrazione.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 4. I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal predetto art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 6.

Gli esami consistono in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale.

Le prove d'esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto, come da allegato programma.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere indicate nell'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

Questa Università darà notizia mediante racomanndata del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di 6/10.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede d'esame.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 ed 8, penultimo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale,* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

La presentazione dei documenti di rito, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine da fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 14 della legge 14 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A),* del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a)* e *g),* nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, pena la decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e), g),* del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 15.

Al vincitore del concorso nominato in prova presso l'istituto di farmacologia (per le esigenze della seconda cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, compete il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 (parametro 607 iniziale, settima qualifica).

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Il vincitore non potrà ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato di Milano per il controllo ed il riscontro di compatibilità e per il successivo inoltro alla Corte dei conti - Delegazione regionale della Lombardia, per la registrazione.

Pavia, addì 12 dicembre 1985

Il rettore: CASTELLANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale della Lombardia, addì 28 febbraio 1986
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 396

ALLEGATO 1

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova n. 65 - PAVIA

Il sottoscritto *(a)* .... (cognome e nome)
residente in .... (provincia di ....)
via .... n. ....
c.a.p. .... tel. ....
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di farmacologia (per le esigenze

della seconda cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 13 maggio 1986.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a .... (luogo e provincia) il ....;

2) è in possesso della cittadinanza italiana;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... *(b)*;

4) non ha riportato condanne penali *(c)*;

5) è in possesso del titolo di studio di .... conseguito in data .... presso ....,

6) dipende dal distretto militare di .... e che ha prestato servizio militare di leva dal .... al .... (oppure indicare se esonerato o rinviato ecc.);

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubblica amministrazione ....; oppure non ha prestato servizi presso pubblica amministrazione;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data, ...

Firma *(d)*..

Recapito a cui indirizzare le eventuali comunicazioni................

Note:

(a) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, nome, cognome del marito.

(b) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(c) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(d) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta:

Nozioni generali sulle trasformazioni metaboliche dei farmaci.

Seconda prova scritta:

Nozioni generali sulla tossicità dei farmaci.

Prova pratica con relazione scritta:

Modalità d'uso di strumenti per l'analisi quali-quantitativa di reazioni enzimatiche.

Prova orale:

Argomenti oggetto delle prove scritte e della prova pratica.

Lingue straniere:

Inglese e francese.

86A3272

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Palermo

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 287;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la nota prot. n. 4194 del 12 ottobre 1985 con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza l'emissione dei bandi di concorso per i posti indicati nei prospetti allegati alla nota medesima;

Ritenuta la necessità di indire, ai sensi dell'art. 8 della sopracitata legge n. 444/85, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della carriera direttiva dei tecnici laureati presso l'istituto di clinica odontoiatrica della Facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Visto il decreto rettorale in data 28 maggio 1985, con il quale è stata disposta la cessazione dal servizio del dott. Alaimo Carmelo, tecnico laureato presso l'istituto sopracitato, a decorrere dal 1° novembre 1983;

Accertata la disponibilità del posto di cui trattasi;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando di concorso, si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n. 482/1968;

Decreta:

Art. 1.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'immissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica odontoiatrica . . . . posti 1

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

c) idoneità fisica all'impiego; l'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

d) età non inferiore ai 18 anni e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione e di esenzione previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello stesso Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica e dei corpi di guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o a preferenza nella nomina potranno essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 3.000 e corredata dai titoli valutabili deve essere indirizzata al rettore di questa Università - Ufficio concorsi, piazza Marina, 61 - 90133 Palermo, e deve essere presentata o spedita a questa Università medesima entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile purchè sia spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione i candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, debbono dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito),

b) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle lite medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; la dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa;

f) il diploma di laurea di cui sono in possesso e l'Università presso la quale è stato conseguito;

g) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito in precedenza.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo alla predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale secondo il programma allegato al presente decreto (allegato *A*).

I candidati dovranno, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in lingua inglese ed in lingua francese.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione di almeno sette decimi e non meno sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica con relazione scritta e la prova orale non si intendono superate se i candidati non ottengano almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.

Art. 9.

I candidati che saranno ammessi a sostenere le prove d'esame dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Università degli studi di Palermo - Ufficio concorsi - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data successiva a quella della comunicazione relativa all'esito dell'esame, con lettera di accompagnamento che indichi il concorso cui hanno partecipato, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) e i documenti relativi a titoli che hanno dato luogo, eventualmente, all'elevazione del limite di età.

Art. 11.

La nomina degli idonei sarà effettuata sulla base e nell'ordine della graduatoria al verificarsi di cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati i seguenti documenti attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;
3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti n. 2) e n. 3) dovranno attestare altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso;
6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
7) certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza o da un medico militare attestante la idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato, dovrà inoltre, essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Per gli invalidi il certificato dovrà far comunque menzione dell'invalidità dovrà attestare che lo stato fisico dell'invalido è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira;
8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;
9) dichiarazione attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisce comunque di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Deve essere rilasciata anche se negativa.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo che per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7) del presente articolo dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di comunicazione relativa all'esito del concorso.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i seguenti documenti in bollo e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia integrale dello stato matricolare;
b) titolo di studio in originale o copia autenticata;
c) certificato medico di cui al precedente punto 7) del presente articolo.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nelle successive aggiunte ed integrazioni dell'articolo stesso.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il rettore riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto, approverà la graduatoria così formulata.

Detta graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione e di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 13.

Il nuovo assunto, in possesso dei prescritti requisiti sarà nominato tecnico laureato in prova ed inquadrato nella settima qualifica funzionale nel ruolo organico del personale della carriera direttiva dei tecnici con il trattamento economico previsto dalle disposizioni attualmente in vigore. Egli sarà assunto nel servizio di prova per il periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuto idoneo e giudicato favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verrà nominato nel ruolo della predetta settima qualifica funzionale.

Art. 14.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si applicheranno le norme contenue nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nelle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n. 432.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, sezione di controllo per la regione Sicilia, per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, addì 26 novembre 1985

Il rettore: GIAMBERTONI

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 15 febbraio 1986
Registro n. 11 Istruzione, foglio n. 32

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta:

Materiali dentari.
Materiale da impronte.
Materiali non elastici:

paste termoplastiche;
paste all'ossido di zinco eugenolo;
gessi: gesso per impronte gesso per modelli.

Materiali elastici:

idrocolloidi reversibili a base Agar;
idrocolloidi irreversibili: gli alginati.

Seconda prova scritta:

Caratteristiche dello strumentario per l'endodonzia; materiali usati per la terapia endodontica e chiusura canalare (caratteristiche).

Prova pratica con relazione scritta:

Il candidato dovrà eseguire la lettura di un preparato istologico determinandone le caratteristiche e possibilmente formulare la diagnosi tissutale con eventuale stato patologico.

Prova orale di cultura stomatologica:

Embriologia della bocca e dei denti, nozioni di anatomia e istologia maxillo facciale e dentale, cronologia dell'eruzione dentaria, anomalie dentarie, disodontiasi, carie dentale, pulpopatie, gengiviti, parodontopatie, stomatiti, cisti del mascellare, neoplasie odontogene, neoplasie non odontogene dei tessuti duri e molli, malattie focali, processi infiammatori dei mascellari, sinusiti odontogene, anestesia, patologia dell'articolazione temporo-mandibolare, fratture dei mascellari, profilassi ondontostomatologica, nevralgia del trigemino.

Prova di lingua:

Traduzione a vista di brani di lingue inglese e francese tratti da testi scientifici.

86A3271

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa alla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, recante norme sulla elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1973, registro n. 2, foglio n. 60, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici delle carriere del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Ritenuto di tener conto, ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, anche di due posti che si renderanno vacanti nel ruolo della ex carriera di concetto, entro il novembre 1986, in dipendenza del collocamento a riposo di altrettanti dipendenti della stessa carriera;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1982, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 349, e 17 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1985, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 137, con cui ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero del turismo e dello spettacolo è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso, per esami, complessivamente nove posti nella qualifica iniziale del ruolo amministrativo della ex carriera di concetto;

Considerato che l'art. 8 della legge n. 444/1985 ha autorizzato il Ministero del turismo e dello spettacolo a bandire concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero e per la circoscrizione del Lazio di cui alla tabella *C* allegata alla citata legge;

Considerato che sussistono le condizioni per bandire un unico concorso in relazione al parere espresso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con telex n. 9766 del 1° febbraio 1986, tenuto conto che la sommatoria dei posti autorizzati con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e con la legge n. 444/1985 è pari alla disponibilità dei posti in organico e che i concorsi riguardano tutti la circoscrizione territoriale del Lazio;

Riconosciuta la necessità di bandire detto concorso;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1974, con il quale, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Considerata l'opportunità di reperire, per la sede delle prove scritte di esame, di locali adeguati al numero dei candidati e di stabilire pertanto, solo successivamente, la sede ed il diario delle prove stesse;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per esami, a diciassette posti di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto (sesta qualifica funzionale) del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titoli equipollenti. Da parte di questa amministrazione sono considerati titoli equipollenti i seguenti diplomi: segretari d'azienda, contabili d'azienda, addetti alla segreteria d'azienda, addetti alla contabilità d'azienda, addetti alla segreteria ed all'amministrazione d'albergo, addetti agli uffici turistici, nonchè le licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, firmate dall'interessato, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport - Divisione II, via della Ferratella n. 51, sempre entro il termine predetto. La data di presentazione è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza medesimo.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità dalle condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (con l'indicazione, ove occorra, della concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico relativo;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte pervenire le comunicazioni relative al presente concorso, con impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *D*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione dal limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, nè impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra ed assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al secondo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa, ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al corpo della polizia di Stato, dei documenti di cui al precedente secondo comma, possono presentare soltanto:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirino. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi accertate dal competente ufficio del Ministero del turismo e dello spettacolo, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare ed il certificato di cui al n. 4 del settimo comma del precedente art. 6, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'immissione nelle funzioni.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che gli assunti sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Gli assunti non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, purchè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

Gli esami del concorso, che si svolgeranno con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, consisteranno in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte verteranno su:

1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto costituzionale e amministrativo.

La prova orale avrà per oggetto:

1) le materie delle prove scritte;
2) nozioni di contabilità di Stato;
3) elementi di statistica;
4) legislazione concernente lo spettacolo, il turismo e lo sport.

Art. 10.

I giorni e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, passaporto o patente automobilistica.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La somma del voto riportato nelle prove scritte e di quello ottenuto nella prova orale costituisce, per ciascun candidato la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i candidati dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto a una maggiore riserva.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quarto e settimo non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione, nonchè la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti secondo l'ordine della graduatoria ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 3 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1986

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1986
Registro n. 4 Turismo, foglio n. 229

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II - 00184 - ROMA

Il sottoscritto.. nato a ....
.... (provincia di ....) il ....
e residente in... cap. ....
(provincia di ....) via............................... n. ....
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a diciassette posti di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 4 febbraio 1986.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'art. 2, lettera *B)*, del bando perché (1)...;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di......................
.... (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo..;
4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali...
(da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, nonchè la data del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso);
5) è in possesso del seguente titolo di studio.........................
.... conseguito presso ....
.... nell'anno scolastico ....;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente...;
7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni...................................... (oppure): non ha prestato servizio presso publiche amministrazioni;
8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
9) dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza...;
10) desidera ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo ....

Data, ...

Firma...

(La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

86A3476

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa alla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, recante norme sulla elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1973, registro n. 2, foglio n. 60, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici delle carriere del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1984, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 386 e 17 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1985, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 137, con cui ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero del turismo e dello spettacolo è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso, per esami, complessivamente otto posti nella qualifica iniziale del ruolo amministrativo della ex carriera esecutiva;

Considerato che l'art. 8 della legge n. 444/1985 ha autorizzato il Ministero del turismo e dello spettacolo a bandire concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero e per la circoscrizione del Lazio di cui alla tabella *C* allegata alla citata legge;

Considerato che sussistono le condizioni per bandire un unico concorso in relazione al parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con telex n. 9766 del 1° febbraio 1986, tenuto conto che la sommatoria dei posti autorizzati con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e con la legge n. 444/1985 è pari alla disponibilità dei posti in organico e che i concorsi riguardano tutti la circoscrizione territoriale del Lazio;

Riconosciuta la necessità di bandire detto concorso;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1974, con il quale, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Considerata l'opportunità di reperire, per la sede delle prove scritte di esame, di locali adeguati al numero dei candidati e di stabilire pertanto, solo successivamente, la sede ed il diario delle prove stesse;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per esami, a undici posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva (quarta qualifica funzionale) del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titoli equipollenti.

E) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, firmate dall'interessato, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport - Divisione II - Via della Ferratella n. 51, sempre entro il termine predetto. La data di presentazione è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza medesimo.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità dalle condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (con l'indicazione, ove occorra, della concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico relativo;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte pervenire le comunicazioni relative al presente concorso, con impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

A norma del quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, costituisce titolo di preferenza a parità di merito lo stato di disoccupazione, non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso dei titoli di studio prescritti dall'art. 2 lettera *D*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione dal limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, nè impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra ed assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al secondo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa, ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, dei documenti di cui al precedente secondo comma, possono presentare soltanto:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi accertate dal competente ufficio del Ministero del turismo e dello spettacolo, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, e *g)* del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare ed il certificato di cui al n. 4 del settimo comma del precedente art. 6, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'immissione nelle funzioni.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che gli assunti sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Gli assunti non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, purchè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

Gli esami del concorso, che si svolgeranno con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, consisteranno in una prova scritta, in un colloquio e in una prova pratica.

Prova scritta:

Tema di cultura generale.

Colloquio:

a) diritti e doveri dell'impiegato;
b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;
c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Prova pratica:

dattilografia.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, nella sede, nel giorno e nell'ora che saranno successivamente stabiliti e dei quali sarà data tempestiva notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia e al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di sette decimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle predette prove viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Sono ammessi al colloquio, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati cha abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Art. 11.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 10.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i candidati dichiarati idonei ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto a una maggiore riserva.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti comma secondo e terzo non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito, quella dei vicitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione, nonchè la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti secondo l'ordine della graduatoria ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 3 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1986

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1986
Registro n. 4 Turismo, foglio n. 228

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo
della domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II - Personale - Via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) ....
nato a .... (provincia ....)
il giorno .... domiciliato in ....
c.a.p. n. .... (provincia ....) via ....,
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a undici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1986.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'art. 2, lettera *B)*, del bando perche (1) ....;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....; (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali .... (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, nonchè la data del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso);

5) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso .... nell'anno scolastico ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente ....;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... (oppure): non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza ....;

10) desidera ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo ....

Data, ...

Firma ....

(La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

86A3477

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Revoca del concorso ad un posto di dirigente sanitario di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 11

È revocato il pubblico concorso ad un posto di dirigente sanitario di ostetricia/ginecologia, a tempo definito, presso l'unità sanitaria locale n. 11, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale n. 55 del 7 marzo 1986.

86A3595

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

RUOLO SANITARIO: MEDICI:

Area funzionale di medicina:

un posto di primario pediatra;

un posto di primario di radiologia;

un posto di primario di psichiatria;

un posto di aiuto corresponsabile di psichiatria;

un posto di aiuto corresponsabile di laboratorio di analisi;

due posti di assistenti in formazione di psichiatria;

un posto di assistente in formazione di neuropsichiatria infantile.

Area funzionale di chirurgia:

un posto di primario di oculistica;

due posti di assistenti di ginecologia per i consultori familiari.

Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:

un posto di coadiutore sanitario;

due posti di assistenti medici in formazione;

un posto di veterinario collaboratore;

un posto di psicologo collaboratore;

un posto di pedagogista collaboratore.

Personale infermieristico:

quattro posti di operatore professionale coordinatore (ostetrica);

diciassette posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

RUOLO TECNICO:

tre posti di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei titoli prescritti scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in San Cataldo (Caltanissetta).

86A3521

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

A) *Ruolo amministrativo:*

quattro posti di assistente amministrativo;
due posti di commesso.

B) *Ruolo tecnico:*

un posto di operatore tecnico (elettricista);
un posto di operatore tecnico (conduttore caldaie).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Imperia.

86A3525

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di assistente medico in formazione - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di assistente medico in formazione - area funzionale di medicina - disciplina nefrologia;

due posti di assistente medico in formazione - area funzionale di medicina - disciplina laboratorio di analisi;

tre posti di assistente medico in formazione - area funzionale di medicina - disciplina medicina generale;

un posto di assistente medico in formazione - area funzionale di chirurgia - disciplina chirurgia generale;

un posto di assistente medico in formazione - area funzionale di chirurgia - disciplina ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente medico in formazione - area funzionale di chirurgia - disciplina ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente medico in formazione - area funzionale di chirurgia - disciplina anestesia e rianimazione;

due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica;

tre posti di operatore professionale coordinatore capo - sala;

quindici posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

due posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

sei posti di assistente tecnico - perito chimico;

un posto di assistente tecnico - perito meccanico;

un posto di assistente tecnico - perito agrario;

un posto di operatore tecnico - idraulico;

un posto di operatore tecnico - elettricista;

un posto di operatore tecnico - muratore;

un posto di operatore tecnico - manutentore apparecchiature di emodialisi;

due posti di operatore tecnico - cuoco.

Per il personale medico il rapporto di lavoro è a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Montalbano Jonico (Matera).

86A3522

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1/23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1/23 - presidio ospedaliero «Amedeo di Savoia» di Torino, a:

un posto di farmacista dirigente;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche);
un posto di assistente medico (malattie infettive);
un posto di biologo collaboratore;
un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - tecnico di laboratorio (da assegnare al laboratorio di virologia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio segreteria del presidio ospedaliero «Amedeo di Savoia» in Torino.

86A3527

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

RUOLO SANITARIO

Profilo professionale: veterinari:

un posto di veterinario collaboratore (area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali).

Il conferimento del posto avverrà secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

RUOLO TECNICO

Profilo professionale: agenti tecnici:

quattro posti di autista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria affari del personale dell'U.S.L. in Bojano (Campobasso).

86A3526

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 90.000
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 180.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 75.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . L. 285.000
- semestrale . . . . L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 82.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221